



COMUNE DI DECIMOMANNU

Settore I

RESPONSABILE

Garau Donatella

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.

39

in data

08/11/2019

OGGETTO:

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA AIAS DENOMINATA CASA PROTETTA SITA AL 1° PIANO DI VIA CARDUCCI 7 IN DECIMOMANNU, AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.P. REG. 4/2008 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE 23/12/2005 N° 23



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE I

ORDINANZA N. 39 DELL'8.11.2019

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA AIAS DENOMINATA CASA PROTETTA SITA AL 1° PIANO DI VIA CARDUCCI 7 IN DECIMOMANNU, AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.P. REG. 4/2008 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE 23/12/2005 N° 23
(Provvedimento adottato ai sensi dell'art. 33 del D.P.G.Reg. n. 4/2008)

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n.1/2019 di attribuzione di incarico di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 al Responsabile del I Settore dott.ssa Donatella Garau;

VISTA la nota Prot. 19204/2019 del 3 ottobre 2019, precisata e integrata con nota Prot. 19237/2019 del 4 ottobre 2019, di avvio di procedimento per sospensione attività Casa Protetta AIAS presso via Carducci n. 7, 1° Piano, con cui si comunica l'avvio del procedimento a carico del Presidente dell' A.I.A.S., ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990 e ss.mm.ii., teso a verificare il superamento delle anomalie e difformità riscontrate nella visita ispettiva del 12/7/2019 e del 2.10.2019 presso la Casa Protetta de quo;

PRESO ATTO della seguente documentazione, richiamata nella predetta nota Prot. n. 192014/2019 e n. 19237/2019, che seppur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza:

- dei verbali delle verifiche ispettive effettuate, ai sensi della normativa vigente, presso la casa protetta A.I.A.S. di Decimomannu dall'Ufficio di Servizio Sociale in data:
 1. 12.7.2019;
 2. 02.10.2019;
 3. 16.10.2019, ore 11.00 e ore 14.30 circa;
- della nota diffida Prot. 13722 del 17/7/2019 con cui si è dato seguito alla visita ispettiva del 12.07.2019 con formale avvio del procedimento di contestazione delle anomalie e difformità riscontrate, chiedendo la presentazione di documentazione tale a dimostrare l'adeguamento della struttura alla normativa vigente nonché diffidando ad adempiere al superamento delle anomalie riscontrate nella visita ispettiva con l'assegnazione di termini ben definiti (15 giorni dal ricevimento);
- della nota pervenuta il 31/7/2019 e acquisita al prot. 14508 del 01/08/2019, con cui l'A.I.A.S. riscontrava la suddetta nota 13722/2019 adducendo osservazioni, allegando documentazione e dichiarando di aver ottemperato al superamento delle anomalie riscontrate nella suddetta visita ispettiva;
- della nota Prot. 15478 del 14/8/2019 con cui il Comune di Decimomannu ribadiva le difformità evidenziate, chiedendone l'eliminazione entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

della nota diffida Prot. 16725 del 4/09/2019, con cui, essendo la nota Prot. 15478/2019 rimasta senza riscontro, si chiedeva l'immediata assicurazione e comunque entro e non oltre la giornata del 5 settembre

2019 delle anomalie e difformità riscontrate durante la visita ispettiva del 12/7/2019 nella quale si precisava che in caso di mancato riscontro si sarebbe proceduto senza ulteriore preavviso agli ulteriori successivi adempimenti e provvedimenti sanzionatori in merito;

- della nota pervenuta il 5/9/2019 e acquisita al Prot. n. 17001 del 6/9/2019 con cui l'AIAS riscontrava quanto contestato con nota prot. 16725/2019 e assicurava di aver ottemperato a quanto richiesto da questo Comune;
- delle note pervenute in data 11/10/2019 e acquisite al Prot. con n. 19900/2019 del 14/10/2019 e al 19901/2019 del 14/10/2019 con cui il Presidente dell'AIAS Anna Paola Randazzo tramite lo Studio Associato Turco Maxia De Magistris ha presentato per iscritto le proprie osservazioni, corredate da documenti ad esse allegati;
- della nota Prot. 20826 del 24 ottobre 2019 di invio dei verbali della visita ispettiva del 16.10.2019 e di conferma di contestazione, che riscontra la palese conferma delle gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti e degli operatori già contestate con nota Prot. 19204/2019, e integrata con nota Prot. 19237/2019, di avvio di procedimento amministrativo per sospensione attività Casa Protetta AIAS presso via Carducci 1° Piano, ai sensi dell'art. 33 D.P.G.Reg. n. 4/2008;

DATO ATTO CHE:

con le note pervenute in data 11/10/2019 e acquisite al Prot. con n. 19900/2019 del 14/10/2019 e al 19901/2019 del 14/10/2019 il Presidente dell'AIAS Anna Paola Randazzo tramite lo Studio legale Associato Turco Maxia De Magistris ha presentato per iscritto le proprie osservazioni, corredate da documenti, avverso la nota Prot. 19204/2019 del 3 ottobre 2019 precisata e integrata con nota Prot. 19237/2019 del 4 ottobre 2019 di avvio di procedimento per sospensione attività Casa Protetta AIAS presso via Carducci n. 7, 1° Piano:

ATTESO che in riferimento alle osservazioni formulate si eccepisce nello specifico quanto segue:

- a) Osservazioni in merito alla "violazione del Principio di legalità":** il citato articolo 40, co. 4 della L.R. 23/2005, lett. d) che recita testualmente: *"i tempi e le procedure per l'adeguamento delle strutture e dei servizi attualmente funzionanti, privi dei requisiti prescritti"*, si ritiene non pertinente al contesto di riferimento, intendendo forse riferirsi alla lettera e) che testualmente recita *"le procedure di rilevazione di irregolarità e di violazione della disciplina relativa all'autorizzazione, le sanzioni applicabili, i casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione"*.

L'art. 40 rinvia espressamente all'art. 43 della predetta Legge disponendo: *"Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 disciplina: ...omissis... le procedure di rilevazione di irregolarità e di violazione della disciplina relativa all'autorizzazione, le sanzioni applicabili, i casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione."*

Il Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 luglio 2008, n.4, all'art. 33 disciplina la sospensione e revoca dell'autorizzazione, in particolare il comma 2 prevede l'adozione della sospensione dell'attività e pur essendo il Regolamento una fonte secondaria, trattandosi di un Regolamento di attuazione non di esecuzione, per definizione interviene per attuare una legge e ha un minimo contenuto normativo rispetto a quelli di esecuzione,

Atteso che si era avviato il procedimento di contestazione per l'assenza di requisiti previsti dalla normativa, e diffidato più volte a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida ai sensi del comma 1 art. 33, a cui l'Aias non ha dato seguito si è data attuazione al dettato normativo di cui al citato art. 33;

Ritenuto pertanto non accogliere le osservazioni formulate.

b) Osservazioni in merito alla separazione tra le 2 case protette: con le precedenti note di contestazione era stata già eccepita la presenza di un'unica casa protetta, confermata anche nelle visite ispettive del 16.10.2019 come meglio precisato nei relativi verbali, l'assenza di una logistica separazione delle due Case

Protette che riconduca alla planimetria presentata e come dichiarato nella nota prot. 14508/2019 e successivamente ribadito, l'assenza di cartelli o ulteriori elementi che consentano di identificare le due Case Protette, riscontrando invece un ambiente indistinto, l'unico elemento distintivo tra le 2 case protette si è potuto rilevare nella presenza di cartelli affissi nelle pareti con frecce direzionali difficilmente interpretabili; non sono stati invece esibiti atti che confermino la distinta gestione delle due Case Protette, rilevandosi un ambiente indistinto e una gestione unitaria benchè nella planimetria trasmessa si indichino distintamente le stanze riferite all'una o all'altra casa protetta. Dato atto pertanto che, stante quanto sopra riportato, si deve riscontrare la presenza di un'unica Casa Protetta e pertanto gli ospiti portatori di handicap pari a 32 in totale, sarebbero in esubero rispetto alla capacità ricettiva prevista dalla normativa vigente pari a 20.

Ritenuto pertanto non accogliere le osservazioni formulate.

c) Osservazioni in merito alla dotazione organica: la lettura dell'art. 20 del DPGR 12/89 comma 4 inequivocabilmente porta a determinare la dotazione organica che deve essere operante e quindi presente con riferimento al numero degli utenti rispettando la proporzione utente / operatore di cui al DPGR 12/1989 non lasciando spazio ad altre interpretazioni, né si ravvisa altra norma che stabilisca cosa si intende per adeguata turnazione ma è ovvio che per erogare il servizio con efficienza ed efficacia sia necessario il rispetto numerico del rapporto operatore / utente.

Le linee guida di cui all'allegato alla Deliberazione di G.R. n. 38/14 del 24/7/2018, al paragrafo 1.3 capoverso 7 stabiliscono che *"il soggetto gestore deve garantire un'adeguata turnazione, nel rispetto del contratto di lavoro e del numero complessivo degli operatori in organico, scaturente dal rapporto numerico operatori/ospite previsto per ciascuna struttura"*

Allo stato attuale l'unica normativa che stabilisca il rapporto numerico operatore / utente per la casa protetta, visto che la predetta DGR non si applica alla tipologia comunità integrata in quanto espressamente non la disciplina, è il DPGR 12/89 art. 20. Ila, tale Deliberazione di G.R. n. 38/14 del 24/7/2018, peraltro citata nelle osservazioni per giustificare tale aspetto ma viene nelle medesime osservazioni in paragrafo successivo disconosciuta per tale tipologia di struttura definendola inapplicabile alle case protette.

Dato atto che come riportato nei due verbali del 16.10.2019 al momento dell'ispezione si è riscontrata la carenza sostanziale degli operatori in servizio, assolutamente inferiore e inadeguata rispetto al prescritto rapporto numerico: **alle ore 11:00:** nr. 1 OSS, successivamente raggiunta da un altro OSS, nr. 2 assistenti B1 che uscivano dall'ascensore con il carrello del pranzo, nr.1 educatrice, successivamente raggiunta da un'altra educatrice; **alle ore 14.30:** erano presenti due OSS;

Atteso che restavano confermate le gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti e degli operatori, risultando non rapportabile tale turnazione ad alcun parametro numerico di adeguata turnazione e che si è accertato nelle visite ispettive in data 16.10.2019, ore 11.00 e ore 14.30 circa, che il personale in servizio, sia quello impiegato nell'assistenza di base che gli educatori, risultava sensibilmente sottodimensionato sia nel dato di fatto ma anche dalla programmazione dei turni previsti;

RITENUTO pertanto non accogliere le osservazioni formulate;

d) Osservazioni in merito alla esibizione e consegna del registro ospiti: si prende atto di quanto trasmesso con nota Prot. 19900/2019, mentre durante la visita ispettiva del 16.10.2019, ore 11.00 e ore 14.30 circa è stato consegnato un elenco in ordine alfabetico suddiviso per sesso e per Casa Protetta, mentre non è stato esibito il registro degli ospiti suddiviso per singola casa protetta.

RITENUTO pertanto non accogliere le osservazioni formulate;

e) Osservazioni in merito alla esibizione e consegna del registro del personale: si prende atto di quanto trasmesso con nota Prot. 19900/2019 ossia un elenco indistinto di tutto il personale non separato per casa protetta; per quanto riguarda l'incongruenza e l'inadeguatezza tra dotazione organica e personale presente si rimanda invece a quanto sopra esposto nei verbali delle visite ispettive del 16.10.2019 e nel precedente paragrafo c).

Atteso che Il DPGR 12/1989 all'art. 20 esattamente e inequivocabilmente determina la dotazione organica che deve essere operante e quindi presente con riferimento al numero degli utenti rispettando la proporzione utente / operatore,

Dato atto che nessun atto finora prodotto da AIAS dimostra l'assegnazione specifica del personale a una delle due Case protetta, mentre il Regolamento interno trasmesso con nota Prot. 19900/2019 riferisce **all'art. 18 del personale operante nella struttura** riprende esattamente quanto sostenuto dal Comune;

RITENUTO pertanto non accogliere le osservazioni formulate;

f) Osservazioni in merito alla assenza di ambulatorio: le linee DGR 38/14 del 27/7/2018 ammettono sì che "possono essere condivisi anche i servizi come, ad, esempio l'ambulatorio e la relativa sala d'aspetto", ma esso risulta al piano terra, poichè le Case protette si troverebbero al primo piano, lo spazio condiviso dovrebbe trovarsi in uno spazio condiviso appunto in tale piano, peraltro nella pianta trasmessa da AIAS non vi è menzione alcuna dell'individuazione dello spazio ambulatorio né della sua collocazione al piano terra.

RITENUTO pertanto non accogliere le osservazioni formulate;

g) Osservazioni in merito alla assenza dell'impianto di chiamata: si da atto che non sono state sanate le eccezioni relative all'impianto di chiamata né presentata programmazione dell'intervento;

RITENUTO pertanto non accogliere le osservazioni formulate;

h) Osservazioni in merito alla documentazione dimostrativa del regolare pagamento degli emolumenti al personale: si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 32 e 33 del D.P.G.Reg. n. 4/2008 rimarcando che la competenza per la verifica dell'applicazione del C.C.N.L. è in capo al Comune, se è pur vero che è stato presentato il ricorso per concordato preventivo al Tribunale di Cagliari sezione fallimentare non si evince dalle argomentazioni addotte quale sia la causa ostativa che giustifichi la mancata presentazione di copia dei contratti di lavoro individuali sottoscritti da ogni dipendente in servizio presso le due distinte case protette.

RITENUTO pertanto non accogliere le osservazioni formulate;

i) Osservazioni in merito alla eccezione concernente le autorizzazioni riferite a "case protette per anziani non autosufficienti" e non a "case protette per portatori di handicap: assodato che il decreto assessoriale di autorizzazione n. 2018/8853 del 22.7.1996 per quanto riguarda il primo piano parla di assistenza ad anziani e che il Regolamento interno trasmesso con nota prot. 19900/2019 in contrasto peraltro con l'autorizzazione, all'art. 3 Tipologia di struttura riferisce di "*due Case Protette da 20 posti letto ciascuno, è una struttura residenziale che eroga prestazioni socio assistenziali ad integrazione socio sanitaria, per l'accoglienza di soggetti disabili ed anziani non autosufficienti*" ...;

Dato atto altresì che l'A.I.A.S. nella nota prot. 14508 del 1.8.2019 ha dichiarato che i due nuclei attivi di cui all'autorizzazione assessoriale 20189/8853 del 22.7.1996 sono quelli denominati " Casa protetta Maria Immacolata e Casa protetta Fra Nicola da Gesturi ubicati al primo piano da riferirsi ad anziani;

Dato atto che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna richiesta in tal senso in riscontro alla nota Prot. 19237/2019 si chiedeva la presentazione della variazione della destinazione della struttura residenziale da "per anziani non autosufficienti" a "per portatori di handicap",

RITENUTO pertanto non accogliere le osservazioni formulate;

Dato inoltre atto che sono state sanate le eccezioni relative alla mancata consegna del Regolamento interno e della nomina del Responsabile Amministrativo.

Dato atto che non sono state sollevate eccezioni con l'avvio di procedimento per la sospensione dell'attività relative alle condizioni dei bagni in quanto non di propria competenza;

RITENUTO pertanto che, a seguito di acquisizione e di esame della predetta documentazione, il Presidente dell'AIAS Anna Paola Randazzo non ha dimostrato di aver adempiuto alle diffide di questo Ente, in particolare non si ritengono sanate le eccezioni elencate nella nota Prot. 19204/2019 ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quanto precisato e integrato con nota Prot. 19237/2019,;

Ritenuto che le osservazioni e la documentazione addotte non abbiano dimostrato il superamento delle gravi carenze e irregolarità che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti e degli operatori;

VISTO l'art. 33 del D.P. REG. 4/2008 - Regolamento di attuazione dell'Art. 43 della Legge regionale 23/12/2005 n° 23Decreto n. 4/2008 del Presidente di Giunta Regionale RAS, recante *"Sospensione e revoca dell'autorizzazione"*;

Ravvisato ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 comma 2 che il mancato adeguamento nel termine stabilito e l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, comporta la necessità di adottare un provvedimento di sospensione dell'attività che indichi la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa;

Visto il D.P.G.R. 12/1989;

Vista la L.R. 23/2005;

Visto il D.P. REG. 4/2008 - Regolamento di attuazione dell'Art. 43 della Legge regionale 23/12/2005 n° 23Decreto n. 4/2008 del Presidente di Giunta Regionale RAS;

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n 38/14 del 24.7.2018;

Richiamate tutte le norme vigenti in materia non espressamente menzionate nel presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

DISPONE

Di non accogliere le osservazioni di cui alle note pervenute il 11/10/2019 e acquisite al Prot. con n. 19900/2019 del 14/10/2019 e al 19901/2019 del 14/10/2019 come precisato nella premessa;

Di chiudere il procedimento di cui alla nota Prot. 19204/2019 del 3 ottobre 2019, precisata e integrata con nota Prot. 19237/2019 del 4 ottobre 2019, di avvio di procedimento per sospensione attività Casa Protetta AIAS presso via Carducci n. 7 Decimomannu, 1° Piano, con cui si comunica l'avvio del procedimento a carico della S.V., ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990 e ss.mm.ii., teso a verificare il superamento delle anomalie e difformità riscontrate nella visita ispettiva del 12/7/2019 e del 2.10.2019 presso la Casa Protetta de quo

ORDINA

alla dott.ssa Anna Paola Randazzo in qualità di Presidente di A.I.A.S. in riferimento alla struttura AIAS Casa Protetta sita al 1° piano di via Carducci 7 in Decimomannu, per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) la sospensione delle attività della struttura A.I.A.S. denominata Casa protetta sita al 1° piano di via Carducci 7 in Decimomannu, ai sensi dell'art. 33 del d.p. reg. 4/2008 - regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 23/12/2005 n° 23 con termine di decorrenza della sua efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della presente ordinanza tramite PEC (9.12.2019);
- 2) di procedere alla allocazione degli ospiti della struttura casa protetta oggetto di provvedimento sospensivo presso altre strutture idonee a tal fine entro il medesimo termine di cui al precedente capoverso;
- 3) di comunicare tempestivamente ai familiari di riferimento degli ospiti l'avvenuta sospensione dell'attività per provvedere per quanto di loro competenza a compiere ogni atto necessario per consentire il trasferimento presso altre strutture idonee senza pregiudizio alcuno per gli ospiti entro il medesimo termine di cui al precedente capoverso;
- 4 di comunicare con immediatezza all'Amministrazione comunale l'esecuzione di quanto sopra ordinato;

AVVISA

Che qualora il legale rappresentante dell'A.I.A.S. non richieda a questo Comune, entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione al funzionamento si intende revocata (Art. 33 Comma 3 Regolamento di attuazione dell'Art. 43 della Legge regionale 23/12/2005 n° 23);

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4° della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna, (Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n° 1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento;

che la Polizia Locale e la Forza pubblica è incaricata della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.decimomannu.ca.it e sia **notificato**:

1. Al Presidente Dott.ssa Anna Paola Randazzo A.I.A.S. Viale Poetto, tramite PEC aiascagliari@pec.it
2. Studio Legale Associato Turco - Maxia - De Magistris tramite PEC: paolo.turco@legalmail.it

E trasmesso tramite PEC:

1. Al Comando Stazione Carabinieri – Decimomannu
2. Alla Polizia Locale - Sede;
3. ATS Sardegna Servizio Igiene e Sanità Pubblica igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it
4. RAS - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – Direzione generale delle Politiche sociali san.digpol@pec.regionesardegna.it

Decimomannu 8.11.2019

Il Responsabile del 1° Settore

Dott.ssa Donatella Garau